

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 238 del 29/01/2018 RAVENNA

Proposta: DPC/2018/191 del 23/01/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE CONTRARRE PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI AVENTE AD OGGETTO: "OCDPC N. 394 DEL 19/09/2016 E ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 N. 14 DEL 16/01/2017 - TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016 - INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, LOCALITÀ TOTTEA, NEL COMUNE DI CROGNALETO (TE)", CUP F47B17000070005, CIG 73612317FC

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA ROMAGNA

Firmatario: MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

Attestazione di Copertura Finanziaria: GUICCIARDI GLORIA espresso in data 29/01/2018

Responsabile del MAURO VANNONI procedimento:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2009, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, i cui effetti sono stati estesi, rispettivamente:
- con delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle medesime Regioni;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC - n. 388 del 26 agosto 2016 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", che in particolare all'art. 1 individua fra i soggetti attuatori degli interventi le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- la successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - OCDPC - n. 394 del 19 settembre 2016 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", la quale prevede che i soggetti attuatori, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, possono procedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle specifiche disposizioni normative richiamate dalla medesima ordinanza;

- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in particolare il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 784 del 05/06/2017 recante: "Prime disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24/08/2016";
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24/08/2016 n. 14 del 16/01/2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 20172018" nell'ambito del quale si prevede la costruzione della Scuola Primaria e dell'Infanzia San Giovanni Battista de La Salle, località Tottea, nel Comune di Crognaleto (TE); Preso atto che:
- in data 08/03/2017 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. CG/0017526 in data 08/03/2017, ha individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi, lo scrivente Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata OCDPC n. 388/2016, con le modalità previste dall'art. 5 della OCDPC n. 394/2016, i cui oneri verranno interamente sostenuti sui fondi raccolti attraverso le donazioni a disposizione versate sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia-Romagna nel Bilancio dell'Agenzia, come riportato nella nota dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna prot. n. PG/2017/80744 del 14/02/2017;
- la legge regionale 18 luglio 2017, n. 16, recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", in particolare all'art. 44 statuisce:
 - la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione

civile, a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgente di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti,

- il predetto programma di attività ed interventi, approvato dalla Giunta regionale con proprio atto, può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali aree,
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1513 del 10/10/2017 recante: "Approvazione del programma degli interventi da realizzarsi nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017" è stata approvata la realizzazione, fra gli altri, della Scuola Primaria e dell'Infanzia San Giovanni Battista de La Salle, in località Tottea nel Comune di Crognaleto (TE), nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in attuazione di quanto previsto all'art. 44 della L.R. n. 16/2017 e dall'art. 20 della L.R. n. 19/2017; in particolare nell'allegato 1 alla citata deliberazione n. 1513/2017, si stabilisce che:

"A. Realizzazione in Comune di Crognaleto (TE), località Tottea, della Scuola Primaria e dell'Infanzia San Giovanni Battista de La Salle.

La Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, finanzierà la realizzazione a cura del Servizio Area Romagna, della scuola con euro 850.000,00. Il Responsabile del Servizio Area Romagna è individuato come Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. - e provvederà alla progettazione e alla realizzazione, affidando gli incarichi necessari a soggetti qualificati a norma di legge e procederà in qualità di stazione appaltante dei lavori ed alla gestione amministrativa e contabile degli stessi.

L'intervento è previsto in un'area già edificata con la struttura scolastica esistente danneggiata dal sisma di cui è risultato antieconomico l'adeguamento sismico, che pertanto verrà demolita, così come risulta dal piano scuole, redatto per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici";

Dato atto che con la citata nota prot. n. CG/0017526 in data 08/03/2017 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce che il soggetto attuatore Servizio Area Romagna opera ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 388/2016, con le modalità di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1410 del 10/05/2017 si è provveduto ad aggiudicare mediante procedura di affidamento diretto, attivata ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. 28/2007 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 per l'acquisizione di servizi di supporto al RUP per le attività di progettazione, esecuzione e collaudo con particolare riferimento agli impianti, CIG 7055031BBF, nell'ambito dell'appalto per la realizzazione dell'opera pubblica: "OCDPC n. 394 del 19/09/2016 e Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24/08/2016 n. 14 del 16/01/2017 - Terremoto Centro Italia - Intervento di costruzione della nuova Scuola Primaria e dell'Infanzia San Giovanni Battista de La Salle, località Tottea, nel Comune di Crognaleto (TE)", CUP F47B17000070005, in attuazione dell'art. 5 dell'OCDPC n. 394 del 19/09/2016, alla Società di Ingegneria POLISTUDIO A.E.S. s.r.l., avente sede legale in Riccione (RN), Via Tortona, 10, per una spesa pari a € 39.160,00 oltre a Cassa Previdenziale e I.V.A. 22% per un totale complessivo pari a € 49.686,21;

Acquisiti gli elaborati progettuali con particolare riferimento agli impianti, trasmessi dalla Società di Ingegneria POLISTUDIO A.E.S. s.r.l., Via Tortona, 10, RICCIONE (RN), così come acquisiti al protocollo regionale con note prot. n. PC/2017/38641 del 05/09/2017 recante: "Trasmissione Progetto Esecutivo per conferenza dei servizi" e prot. n. PC/2017/38642 del 05/09/2017 recante "Trasmissione Progetto Esecutivo per Genio Civile", come risulta da attestazione di conformità agli atti, rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 02/10/2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2989 del 28/09/2017 con la quale sono stati attribuiti gli incarichi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m., per l'appalto pubblico di lavori di cui trattasi;

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il sottoscritto Responsabile del Servizio, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, come da nomina di cui alla citata D.G.R. n. 1513 del 10.10.2017;
- delle valutazioni del sottoscritto Responsabile del Servizio Area Romagna, in qualità di committente circa gli aspetti relativi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;

VISTO il progetto esecutivo prot.n. PC/2018/2549 del 22.01.2018 relativo all'intervento:

"OCDPC n. 394 del 19/09/2016 e Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24/08/2016 n. 14 del 16/01/2017 - Terremoto Centro Italia 2016 - Intervento di costruzione della nuova Scuola Primaria e dell'Infanzia San Giovanni Battista de La Salle, località Tottea, nel Comune di Crognaleto (TE)", CUP F47B17000070005, CIG 73612317FC,

per un importo complessivo a finanziamento di € 830.000,00, il cui quadro economico è così articolato:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€ 712.296,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 22.704,00	
A)	Totale a base d'appalto:		€ 735.000,00
B1)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (2%):	€ 14.700,00	
B2)	I.V.A. 10% su A:	€ 73.500,00	
B3)	Premio per polizza assicurativa verificatore:	€ 477,75	
B4)	Premio per polizza assicurativa progettisti:	€ 514,50	
B5)	Imprevisti con I.V.A.	€ 5.807,75	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 95.000,00
	Totale progetto:		€ 830.000,00

e costituito dagli elaborati di rito;

Dato atto che nel quadro economico non è stato previsto l'importo del contributo in favore dell'ANAC per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, in quanto ci si avvale dell'esonero previsto dalla Deliberazione ANAC n. 359 del 29 marzo 2017, approvata dal DPCM 28.09.2017, considerato che lavori sono espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

Preso atto che sono stati acquisiti le autorizzazioni e i nulla osta previsti per legge e precisamente:

- con nota acquisita al protocollo regionale n. PC/2017/55737 del 14/12/2017, è stato trasmesso da parte del Comune di Crognaleto

il Nulla Osta in materia paesaggistica da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggi dell'Abruzzo;

- con nota acquisita al protocollo regionale n. PC/2017/57012 del 20/12/2017, è stata trasmessa l'autorizzazione sismica da parte del Servizio Genio Civile Teramo della Regione Abruzzo;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. PC/2018/823 del 10/01/2018, è stato trasmesso da parte del Comune di Crognaleto il Nulla Osta da parte dell'ASL della Provincia di Teramo;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. PC/2018/824 del 10/01/2018, è stata trasmessa da parte del Comune di Crognaleto la deliberazione di giunta comunale con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

Vista la validazione del progetto effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; Preso atto che il medesimo D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.:

- all'art. 30 rubricato: "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" stabilisce che:
- l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l'esecuzione dell'appalto garantisce la qualità delle prestazioni oggetto d'appalto stesso;
- le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità;
- al comma 2 dell'art. 32, rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'amministrazione decreta o determina a contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all'art. 36, rubricato "Contratti sotto soglia", si stabilisce che:
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- per i contratti sotto soglia, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per importi tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00 ex comma 2 lett. c);

Richiamate le Linee Guida n. 4 pubblicate dall'ANAC recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016 per quanto compatibili con il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (cd. Correttivo);

Ritenuto che l'adozione della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, con le deroghe previste all'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016, si possa considerare adeguata ed idonea a garantire in modo effettivo ed efficace l'apertura al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese;

Considerato, inoltre, che non si è ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in quanto l'importo complessivo a base d'appalto dell'intervento di cui trattasi garantisce comunque il rispetto dell'accesso al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese;

Richiamato l'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016 che al comma 4 stabilisce: "[...] i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 388/2016 provvedono mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di **almeno cinque operatori economici**, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.";

Ritenuto, non disponendo questo ente di elenchi di operatori economici vigenti e compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. né di un regolamento regionale dei contratti pubblici, che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi avvenga mediante consultazione delle white list delle Prefetture dei territori locali rispetto al luogo di costruzione della Scuola, in applicazione del comma 4 dell'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016, sulla base dei principi di economicità ed efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e fermo

restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale e speciale stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Ritenuto che l'oggetto, l'importo del contratto da affidare e il contesto emergenziale consentano di ritenere che, al fine di garantire l'effettiva contendibilità dell'appalto da parte dei soggetti potenzialmente interessati, sia sufficiente invitare alla procedura negoziata almeno n. 10 operatori economici;

Dato atto, in applicazione dei predetti criteri, di svolgere la suddetta procedura negoziata avendo cura di adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Dato atto che per la procedura negoziata verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione con la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, così come fissati nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che si approvano e in applicazione delle Linee Guida n. 2 pubblicate dall'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016 per quanto compatibili con il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (cd. Correttivo);

Dato atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, in applicazione del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato a seguito dell'approvazione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Dato atto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. Manovra correttiva), convertito dalla legge n. 96/2017, la scrivente Agenzia è tenuta ad applicare il meccanismo dello "Split Payment", disciplinato dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e dal DM 23/1/2015; Atteso

che:

- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che, ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica EYMGY4;

Dato atto inoltre che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e relativi principi e postulati e che pertanto per la somma complessiva di € 830.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno sul Capitolo 28009 "SPESE IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE STRATEGICHE O DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE, DISTRUTTE O DANNEGGIATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 2016" del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 dell'Agenzia Regionale, per l'anno di previsione 2018, precisando che tale previsione si ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Atteso che:

- è stato accertato che i termini e le previsioni di realizzazione dell'intervento sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Mis-sione	Pro-gramma	Codice Economico	COFOG	Trans-azioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U28009	11	2	2.02.01.09.003	03.2	8	2020109003	F47B17000070005	4	3

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione di impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 830.000,00 nell'anno di previsione 2018, relativo alla procedura da espletare di che trattasi, secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che, come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, i lavori avranno la durata di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;

Visti:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e successive modifiche;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in particolare, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile che viene ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"; il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante:

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 e s.m.; il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 per le parti ancora in vigore; il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.; la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche; la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; la deliberazione di Giunta Regionale n. 2135 del 20/12/2017 recante: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2018 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE" e la relativa determinazione dirigenziale n. 4083 del 7/12/2017 recante: "ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE"; la determinazione dirigenziale n. 4073 del 06/12/2017 recante: "ADOZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 24/09/2007 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2132 del 21/12/2009 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2189 del 21/12/2015 recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale" per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 recante: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 29/03/2016 con cui la Giunta ha fissato al 01/05/2016 la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione, delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28/04/2016 recante: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 recante: "Conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 16/05/2016 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 16/05/2016 con cui la Giunta ha fornito le prime direttive per l'esercizio, mediante l'Agenzia, delle funzioni previste dall'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 in relazione a interventi già in corso o programmati alla data del 01/05/2016;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 8518 del 26/05/2016 recante: "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della Persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e Autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 in data 11/07/2016 recante: "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1681 del 17/10/2016 recante: "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";
- la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. PG/2015/305919 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Appalti di lavori pubblici - Indicazioni relative a procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e somma urgenza, monitoraggio delle opere";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 28/12/2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art.9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136";
- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10/06/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16/06/2011 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013";
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente per oggetto: "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art.31 "Semplificazione in materia di DURC" del D.L. 21/06/2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/2017, recante: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali” e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna”, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all’organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 “Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia - Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 recante: “Approvazione del patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto inoltre dell’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Bilancio, Pianificazione Finanziaria e Risorse per lo Sviluppo in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs.;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo prot. PC/2018/2549 del 22.01.2018 redatto dal Servizio Area Romagna, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, relativo all'appalto di lavori di:

"OCDPC n. 394 del 19/09/2016 e Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma del 24/08/2016 n. 14 del 16/01/2017 - Terremoto Centro Italia 2016 - Intervento di costruzione della nuova Scuola Primaria e dell'Infanzia San Giovanni Battista de La Salle, località Tottea, nel Comune di Crognaleto (TE)", CUP F47B17000070005, CIG 73612317FC, per un importo complessivo a finanziamento di € 830.000,00, composto dagli elaborati di rito così ripartito:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€ 712.296,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 22.704,00	
A)	Totale a base d'appalto:	€	735.000,00
B1)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (2%):	€ 14.700,00	
B2)	I.V.A. 10% su A:	€ 73.500,00	
B3)	Premio per polizza assicurativa verificatore:	€ 477,75	
B4)	Premio per polizza assicurativa progettisti:	€ 514,50	
B5)	Imprevisti con I.V.A.	€ 5.807,75	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	95.000,00
	Totale progetto:	€	830.000,00

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio Area Romagna svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1513/2017;

3) di individuare, quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con le deroghe previste al comma 4 dell'art. 5 dell'OCDPC n.394/2016, che prevede di esperire l'invito ad almeno 5 operatori economici;

4) di ritenere, considerato l'oggetto, l'importo del contratto da affidare, il contesto emergenziale che, al fine di garantire

l'effettiva contendibilità dell'appalto da parte dei soggetti potenzialmente interessati, sia sufficiente invitare alla procedura negoziata almeno 10 operatori economici;

- 5) di dare atto che verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione con la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, così come fissati nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che si approvano e in applicazione delle Linee Guida n. 2 pubblicate dall'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016 per quanto compatibili con il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (cd. Correttivo);
- 6) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione della spesa complessiva di € 830.000,00 relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto registrandola al n. 20 sul Capitolo 28009 "SPESE IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE STRATEGICHE O DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE, DISTRUTTE O DANNEGGIATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 2016" del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, per l'anno di previsione 2018, dell'Agenzia Regionale, approvato con D.G.R. n. 2135 del 20/12/2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, secondo le procedure fissate con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto d'appalto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che si approvano con il presente provvedimento e che si conservano agli atti del Servizio;
- 8) di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ed alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 9) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per le attività tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato, a seguito dell'approvazione del Regolamento previsto;
- 10) di dare atto, inoltre che:

- ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto - CUP - assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n.: F47B17000070005;
- entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.; 11) di dare atto che:
- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, i lavori avranno la durata di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Mis-sione	Pro-gramma	Codice Economico	COFOG	Trans-a-zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U28009	11	2	2.02.01.09.003	03.2	8	2020109003	F47B17000070005	4	3

12) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte normativa

Ing. Mauro Vannoni

PUBBLI



Regione Emilia-Romagna



AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA ROMAGNA

COMUNE DI CROGNALETO

NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE

PIANO SCUOLE PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL
24 AGOSTO 2016 DELLA REGIONE ABRUZZO

CUP: F4B17000070005

CIG: -

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA ROMAGNA

RUP

Ing. Mauro Vannoni

Collaboratori

Arch. Marco Sarti
Ing. Alberto Cervellati
Dott.ssa Antonella Petucco
Geom. Mauro Corbelli

Progettazione Architettonica

Arch. Stefano Matteoni
Arch. Silvia Pulcinelli
Arch. Sarti Marco

Progettazione Strutturale

Ing. Alberto Cervellati

Progettazione Impianti
Elettrici e Speciali

Ing. Alberto Frisoni

Coordinamento generale
in fase di progettazione

Arch. Stefano Matteoni

Coordinamento sicurezza
in fase di progettazione

Geom. Mauro Corbelli

Progettazione Impianti
Termo-Fluidici

Ing. Franco Casalboni

PROGETTO ESECUTIVO

Disciplina

GENERALE

Titolo

Schema di Contratto

Data: 04/09/2017

Scala:

00	04/08/2017	Emissione Iniziale	S. Pulcinelli	S. Matteoni	S. Matteoni
01	04/09/2017	Revisione 1	S. Pulcinelli	S. Matteoni	S. Matteoni
02	00/00/0000	----	---	----	----
03	00/00/0000	----	---	----	----

PE-G-0005 - 02

Codice Elaborato

Rev.



www.polistudio.net
info@polistudio.net
P.IVA 03452840402

Viale Tunisia 37
20124 Milano (MI)
tel. +39 02 62086834

Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 485300 - fax +39 0541 603558
mobile +39 349 8065901

POLISTUDIO A.E.S.
Società di Ingegneria S.r.l.



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA

Codice Fiscale n. 91278030373

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: "OCDPC N. 394 DEL 19/09/2016 E ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 N. 14 DEL 16/01/2017 - TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016 - INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, LOCALITÀ TOTTEA, NEL COMUNE DI CROGNALETO (TE)", CUP F47B17000070005.

Lavori a base d'asta € _____

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € _____

Totale lavori in appalto € _____

Importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri della sicurezza) € _____

Tra i Signori:

- Ing. MAURO VANNONI, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Re-

gionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale
91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Area Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n. _____ del
_____;

e

- Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ (____)
il _____, in _____ qualità di
_____ dell'impresa _____, con sede legale a
_____ (____) in via _____, n. _____ iscritta al Regi-
stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di _____ con n. _____ e codice fiscale e partita IVA
n. _____; posizione INPS n. _____ presso ufficio
di _____, posizione INAIL n. _____ presso ufficio
di _____, posizione CASSA EDILE n. _____ presso Cas-
sa Edile _____, di _____ seguito nel presente atto denom i-
nato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. _____
del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo
dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affidamento
dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale
metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 e
s.m. mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo dei lavori da affidare pari a € _____, di cui €

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di proposta di aggiudicazione del _____ e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione efficace n. _____ del _____, i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di € _____ comprensivo di € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al _____ %;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna a loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2. Ai sensi dell'art.217, del D.Lgs.n.50/16 e s.m. al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

- 1. L'importo contrattuale ammonta a € .
- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
- 3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi della lett. dddd) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m..

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del decreto legislativo n.50/16 e s.m., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.
- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale, in applicazione del comma 2 dell'art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

- 3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all'art. 108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i

lavori proceda no utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo l egale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché é alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato.

- 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

- 4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è su f-

ficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

- 5. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 6. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

- 7. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.

- 8. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

gato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

- 9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata

l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

- 10. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico

dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;
- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

- 4. La direzione del cantiere è assunta dal _____, abilitato se-

condo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

- 7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a corpo, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, per gruppi di categorie omogenee, così come elencate nell'allegata tabella "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- 3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

- 2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- 3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € 200.000,00 comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui al comma 5-bis dell'articolo 30, D.Lgs.n.50/16 e s.m..

- 4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 30 giorni dall'adozione di ciascun SAL, come previsto al comma 1 dell'art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;

- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione, ove previsto, è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori;

- il certificato di collaudo, ove previsto, è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;

- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, in applicazione del comma 3 dell'art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

- 6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC), in applicazione del comma 3 dell'art.113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (non è dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 9. La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m., più 24 mesi, ex comma 3 secondo periodo, e 2 mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante

adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

- 10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- 11. In applicazione del D.M. 23.01.2015 e del D.M. 13 luglio 2017, si provvederà ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

- 12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e del D.M. 13 luglio 2017, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4. Il Codice di Impegno è

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

= 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16 e s.m. , senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (ove nominato);
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori

chiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;

- o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici..

- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

- 3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 Controversie.

- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in materia di accordo bonario.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

- 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, in applicazione del comma 6-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, 5-bis e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n.50/16 e s.m. l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

- 4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

- 5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 6. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa aggiudicataria in corso di validità.

Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

- 1. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 966/2014.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- 2. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).

- 3. L'impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014,

emanato in applicazione dell'art. 104 -bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.

- 4. L'impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell'art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

- 5. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

- 6. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 7. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

- 8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa

va vigente. In materia di responsabilità si rimanda a quanto fissato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m..

Articolo 20 Garanzia definitiva.

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____,00, nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

- 5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

- 6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016 e s.m., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. _____ del _____, rilasciata da _____ per l'importo di € _____ (Partita 1 Opere: € _____ pari all'importo lordo contrattuale; Partita 2 Opere Preesistenti: € 500.000,00; Partita 3 Demolizione e sgombero: € 500.000,00).

- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-

vile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € 1.000.000,00, con un limite per sinistro di identico importo.

- 4. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

- 5. Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

- 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generali

tà e d il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m. , anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-

contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

- 1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
- Cronoprogramma ex art.40 DPR 207/2010, che si allega sotto la lettera C);

- 2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

- ELABORATI GENERALI:

- - PE-G-0000 - 02 -Elenco elaborati;

- - PE-G-0001 - 01 -Relazione generale;

- - PE-G-0002 - 02 -Capitolato speciale d'appalto

- - PE-G-0003 - 02 -Relazione tecnica di prevenzione incendi;

- - PE-G-0004 - 02 -Relazione tecnica sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/97 e successivi aggiornamenti;

- - PE-G-0006 - 02 -Computo metrico ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

- - PE-G-0007 -02 - Elenco PREZZI unitari

- - PE-G-0008 - 02 -Analisi dei prezzi UNITARI

- - PE-G-0009 - 01 -Piano di manutenzione dell'opera

- - PE-G-0010 - 02 -Cronoprogramma

- - PE-G-0011 - 01 -Relazione geologica

- - PE-G-0012 - 02 -Incidenza della manodopera

- - PE-G-0013 - 02 -Lista delle categorie

- - PE-G-0014 - 00 -Relazione Criteri Minimi Ambientali (CAM)

- - PE-S-0001 - 01 -Piano di Sicurezza

- - PE-S-0002 - 01 -Planimetria Sicurezza

- - PE-S-0003 - 01 -Fascicolo

2. ELABORATI ARCHITETTONICI:

- - PE-A-0000 – 02 -INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- - PE-A-0001 - 02 -PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO;
- - PE-A-0002 - 02 -PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO;
- - PE-A-0003 - 02 -PIANTA PIANO TERRA;
- - PE-A-0004 - 02 -PIANTA COPERTURA;
- - PE-A-0005 - 02 -PROSPETTO NORD E SUD;
- - PE-A-0006 - 02 -PROSPETTI EST E OVEST;
- - PE-A-0007 - 02 -SEZIONE AA E DD;
- - PE-A-0008 - 02 -SEZIONE BB E CC;
- - PE-A-0015 - 02 -VISUALIZZAZIONI;

3. ELABORATI STRUTTURALI:

- - PE-C-0001 - PIANTA GENERALE E FILI FISSI;
- - PE-C-0002 - Pianta Copertura e inquadramento;
- - PE-C-0003 - FONDAZIONI;
- - PE-C-0004 - Cassature dei Telai Principali in direzione X e Y;
- - PE-C-0005 - Cassature dei Telai Principali in direzione X e Y;
- - PE-C-0006 - Cassature dei Telai Principali in direzione X e Y;
- - PE-C-0007 - Cassature dei Telai Principali in direzione X e Y;
- - PE-C-0008 - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- - PE-C-0009 – DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- - PE-C-0010 -RELAZIONE TECNICA GENERALE;
- - PE-C-0011 - RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA;
- - PE-C-0012 - FASCICOLO DEI CALCOLI;
- - PE-C-0013 - Relazione Integrativa

- PE-C-0014 – TABULATI DI INPUT;

- - PE-C-0015 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica;

- - PE-C-0016 - Relazione sui Materiali;

- - PE-C-0017 - Relazione Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;

- - PE-C-0018 - Relazione sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni.

- 4. ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI:

- - PE-E-0001 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;

- - PE-E-0002 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO;

- - PE-E-0003 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – RELAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE;

- - PE-E-0004 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE – ESTERNI;

- - PE-E-0005 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – DISTRIBUZIONE ELETTRICA TERMINALE – PIANO TERRA;

- - PE-E-0006 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – DISTRIBUZIONE ELETTRICA TERMINALE – COPERTURA;

- - PE-E-0007 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SCHEMA A BLOCCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA;

- - PE-E-0008 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI SPECIALI;

- PE-E-0009 – 02 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SCHEMA

UNIFILARE QUADRI ELETTRICI;

- 5. ELABORATI IMPIANTI MECCANICI E RISCALDAMENTO

- - PE-M-0001 – 02 - IMPIANTI MECCANICI – RELAZIONE TEC-

NICA DESCRITTIVA;

- - PE-M-0002 – 02 - IMPIANTI MECCANICI – RELAZIONE TEC-

NICA DI CALCOLO;

- - PE-M-0003 – 02 - IMPIANTI MECCANICI – RELAZIONE ENER-

GETICA AI SENSI DEL D.M. 26/06/2015 E SUCCESSIVE MODI-

FICHE;

- - PE-M-0004 – 02 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – RETI DI

DISTRIBUZIONE – PIANO TERRA;

- - PE-M-0005 – 02 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – Impianto di

riscaldamento

- Distribuzione pannelli radianti a pavimento - Piano terra;

- - PE-M-0006 – 02 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO E GAS – RETI

DI DISTRIBUZIONE – ESTERNI;

- - PE-M-0007 – 02 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO E GAS – RETI

DI DISTRIBUZIONE – PIANO TERRA;

- - PE-M-0008 – 02 - IMPIANTO SCARICO FOGNATURE – RETI

ESTERNE ED INTERNE;

- - PE-M-0009 – 02 - IMPIANTO SCARICO FOGNATURE – PARTI-

COLARI COSTRUTTIVI;

- - PE-M-0010 – 02 - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMI-

CA;

Eventuali proposte integrative al PSC;

- Piano operativo di sicurezza (POS);

- Polizze di garanzia;

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore , ai sensi dell'art.62 del R.D. 827/1924.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante , ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

- 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

- 4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 5. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

- 6. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in _____ presso gli uffici comunali.

Articolo 27 Efficacia del contratto.

- 1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il Servizio Area Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

documento firmato digitalmente

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente

TABELLA <A>

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

n°	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Importo €uro	Incidenza percentuale %
	<u>OPERE EDILI</u>	<u>378.613,68</u>	
1	Vespai e drenaggi	16.147,58	<u>51,5121</u> 2,1969
2	Murature	63.459,49	8,6339
3	Isolanti termici / acustici	13.728,62	1,8678
4	Impermeabilizzazioni	4.552,47	0,6194
5	Sottofondi e massetti	16.499,11	2,2448
6	Pavimenti e rivestimenti	29.994,35	4,0809
7	Controsoffittature	12.581,38	1,7118
8	Infissi interni e pareti attrezzate	13.278,07	1,8065
9	Infissi esterni	43.857,19	5,9670
10	Opere da imbianchino	55.613,08	7,5664
11	Opere da lattoniere e manti di copertura	55.099,55	7,4965
12	Opere da marmista	438,84	0,0597
13	Presidi antincendio	33.051,84	4,4968
14	Assistenza muraria impianti	3.000,00	0,4082
15	Arredi	17.312,11	2,3554
	<u>OPERE STRUTTURALI</u>	<u>148.454,66</u>	
16	Scavi e reinterri	1.665,86	<u>20,1979</u> 0,2266
17	Opere di fondazione	40.213,30	5,4712
18	Carpenteria metallica	106.675,50	14,5137
	<u>IMPIANTI MECCANICI</u>	<u>89.851,48</u>	
19	Impianto adduzione gas	1.335,24	<u>12,2247</u> 0,1817
20	Impianto idrico sanitario	22.266,66	3,0295
21	Impianto di riscaldamento	26.960,52	3,6681
22	Centrale termic	17.522,17	2,3840
23	Centrale idrica	9.725,55	1,3232
24	Scarichi e fognature	12.041,34	1,6383
	<u>IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI</u>	<u>77.837,03</u>	
25	Quadri elettrici	10.127,50	<u>10,5901</u> 1,3779
26	Stazioni di emergenza/continuità	5.723,14	0,7787
27	Cavi e conduttori	6.054,25	0,8237
28	Tubazioni scatole e canali	5.132,26	0,6983
29	Distribuzione circuiti luci e F.M.	9.463,00	1,2875
30	Distribuzione servizi	2.928,50	0,3984
31	Impianto elettrico a servizio impianto meccanico	2.862,72	0,3895
32	Impianto di terra	1.160,80	0,1579
33	Illuminazione di interni	11.366,00	1,5464
34	Illuminazione di esterni	2.528,50	0,3440
35	Illuminazione di emergenza	7.977,50	1,0854
36	Impianto rilevazione incendi	3.504,80	0,4768
37	Impianto cablaggio strutturato	3.574,61	0,4863
38	Impianto video citofono	2.965,21	0,4034
39	Impianto TV - TVSAT	2.468,24	0,3358

	<u>SISTEMAZIONI ESTERNE</u>	<u>17.539,15</u>	<u>2,3863</u>
40	Pavimentazioni esterne e marciapiedi	15.626,55	2,1261
41	Opere a verde	1.912,60	0,2602
a)	<u>Parte 1 - Totale lavori a corpo</u>	<u>712.296,00</u>	
b)	<u>Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza a corpo</u>	<u>22.704,00</u>	<u>96,9110</u>
			<u>3,0890</u>
	TOTALE DA APPALTARE (somma a+b)	735.000,00	<u>100,0000</u>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO attesta, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la copertura finanziaria in relazione all'atto con numero di proposta DPC/2018/191

IN FEDE

Gloria Guicciardi